Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 30 agosto 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 215 DEL 30 AGOSTO 1957:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nuove modalità per la partecipazione ai concorsi indetti con decreto Ministeriale 8 febbraio 1957 e nuovi termini per la presentazione delle domande di ammissione.

(5116)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 215 DEL 30 AGOSTO 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Città di Torino - Prestito « Città di Torino » Emissione 1933:** Obbligazioni sorteggiate l'8 luglio 1957. — **Città di Torino - Prestito « Città di Torino » Emissione 1914:** Obbligazioni sorteggiate l'8 luglio 1957. — **Città di Torino - Prestito « Città di Torino » - Emissione 1952:** Obbligazioni sorteggiate l'8 luglio 1957. — **SIP - Società Idroelettrica Piemonte, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1957. — **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 5, 6 e 7 agosto 1957. — **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate dal 1° al 12 agosto 1957. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 5, 8 e 14 agosto 1957. — **Monte dei Paschi di Siena Credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nell'agosto 1957. — **Banco di Sicilia Sezione di credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 7 agosto 1957. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate dall'8 al 13 agosto 1957. — **Istituto bancario San Paolo di Torino:** Obbligazioni sorteggiate dal 1° al 7 agosto 1957. — **Società per azioni Lampade elettrico radio, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1957. — **Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 13 agosto 1957. — **Credito fondiario sardo, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate l'8 agosto 1957.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1957, n. 751.

Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti statali ai quali, per effetto della prima applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa nella qualifica rivestita al 1° luglio 1956 uno stipendio o paga o retribuzione inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, è attribuito quest'ultimo stipendio o paga o retribuzione con decorrenza dal 1° dicembre 1956.

Qualora lo stipendio o paga o retribuzione dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato al 1° luglio 1956 se il dipendente statale non avesse avuto alcuna promozione fin dalla sua ammissione in carriera, viene attribuito, dal 1° dicembre 1956, lo stipendio o paga o retribuzione della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito alla stessa data del 1° luglio 1956 nella qualifica iniziale.

Ai salariati di ruolo che, anteriormente al 1° luglio 1956, siano passati da una categoria di permanenti ad altra superiore od al gruppo dei capi operai ed ai quali, per effetto della prima applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1956, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, è attribuita, nella categoria o gruppo di appartenenza, a decorrere dal 1° dicembre 1956, la paga di importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguito, alla data del 1° luglio 1956, se non fossero passati alla categoria superiore od al gruppo dei capi operai.

Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, ai quali nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è stato attribuito uno stipendio inferiore a quello che avrebbero percepito se fossero stati promossi ufficiali soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, si fa luogo, con effetto dal 1° dicembre 1956, ad una nuova determinazione dello stipendio considerando come se la promozione fosse stata conseguita dopo il 1° luglio 1956.

Nei confronti del personale cui si applica il presente articolo, l'anzianità per i successivi aumenti biennali decorrere dal 1° luglio 1956.

Art. 2.

Al dipendente statale che ne faccia domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge è altresì attribuita, a decorrere dal 1° dicembre

1956, a titolo di assegno personale pensionabile e non riassorbibile, l'eventuale differenza fra lo stipendio o paga o retribuzione spettante in applicazione del precedente art. 1 e quello spettante dal 1° luglio 1956 anche in applicazione della presente legge ad altro dipendente di pari anzianità di servizio nella stessa carriera ma di grado, categoria o qualifica inferiore, prescindendosi dalla valutazione di benefici comportanti abbreviazioni di anzianità o anticipazioni di scatti.

Qualora la domanda prevista dal precedente comma venga presentata oltre il termine stabilito dal comma stesso, il relativo beneficio decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima.

Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'art 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'assegno personale di cui al presente articolo va conglobato nello stipendio in godimento prima della promozione, restando soppresso come emolumento a sè stante.

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1956, il disposto dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica anche al personale militare, nonchè ai sottufficiali nominati agli impieghi civili dello Stato.

Art. 4.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° dicembre 1956 sono riliquidate, con effetto dalla data predetta, applicando le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, ed alla legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi, le paghe e le retribuzioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 1 della presente legge con riferimento al giorno della cessazione dal servizio.

Gli stipendi, paghe e retribuzioni derivanti dall'applicazione della presente legge vengono considerati, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, anche per il personale cessato dal servizio nel periodo 1° luglio-30 novembre 1956.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio ed a pensioni ed assegni relativi per il personale in quiescenza degli stati di previsione delle varie Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Martino di Castrozza, addì 8 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752.

Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICAZIONI DELLA STRUTTURA DEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 1.

Abolizione delle matrici

I titoli al portatore e misti dei prestiti da iscrivere nel Gran Libro del debito pubblico sono emessi senza matrici.

Art. 2.

Eliminazione delle matrici preesistenti

Alla eliminazione delle matrici e delle contromatrici dei titoli al portatore e misti dei prestiti preesistenti alla entrata in vigore della presente legge provvederà, su motivata determinazione, la Commissione istituita con decreto del Ministro per le finanze 26 maggio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 30 giugno 1941.

Art. 3.

Nuova struttura del Gran Libro

Nel Gran Libro del debito pubblico, per ciascun prestito, sono riportati gli estremi dei provvedimenti di emissione, i dati quantitativi e qualitativi dei titoli, nelle singole serie o categorie se esistano, nonchè le condizioni, le modalità e gli importi in capitale nominale od in rendita annua.

Le variazioni successive sono riportate su appositi registri integrativi.

Art. 4.

Firme da apporre sul Gran Libro

Le indicazioni riportate nel Gran Libro del debito pubblico e nei registri integrativi, sono firmate dal direttore generale del Debito pubblico e dal direttore della divisione Gran Libro e munite del visto della Corte dei conti.

Art. 5.

Schede per opposizioni

Per ciascuna iscrizione dei titoli al portatore di prestiti vigenti o estinti che abbiano formato o formeranno oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorità e regolarmente notificati al direttore generale del Debito pubblico, viene compilata apposita scheda per riportarvi le opportune annotazioni ai soli fini di fornire le notizie di cui al secondo comma dell'art. 221 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Le notizie di cui al citato comma si riferiscono all'impedimento notificato o alle altre circostanze di qual-

siasi specie, aventi lo stesso fine, venute a conoscenza dell'Amministrazione posteriormente alla data della notifica.

TITOLO II

TRAMUTAMENTI TRASFERIMENTI E RIMBORSI

Art. 6.

Intestazione

Le rendite nominative sono iscritte al nome di una sola persona fisica o di un solo ente.

Possono iscriversi al nome di più minori o di altri amministrati, purchè unica ne sia la rappresentanza legale.

Possono anche iscriversi a favore di una amministrazione fallimentare o degli aventi diritto ad una determinata successione ovvero di eredi o donatari indivisi; al nome dei coniugi, se trattasi di rendite di proprietà di entrambi costituite in patrimonio familiare, e, infine, a favore della prole nascitura da determinata persona, a condizione che sia indicata la provenienza della rendita, oppure sia specificato a chi la rendita debba devolversi nel caso in cui la prole non sopravvenga.

Art 7

Richiesta di trasferimento o tramutamento

La volontà di trasferire o tramutare in titoli al portatore rendite nominative o miste si manifesta mediante domanda sottoscritta dal titolare o suoi aventi causa con firma autenticata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio.

Non occorre sulla domanda l'autenticazione della firma, qualora la volontà di trasferire o tramutare risulti espressa in uno dei seguenti modi

a) mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;

b) mediante scrittura privata con firma autenticata da notaio;

c) mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso un ufficio provinciale del Tesoro, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio;

d) mediante dichiarazione fatta personalmente dall'intestatario a tergo del titolo, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

In ogni caso devono depositarsi i titoli dei quali si chiede il trasferimento o il tramutamento.

Per le autenticazioni di cui alla precedente lettera *c*) possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico o presso gli uffici provinciali del Tesoro anche notai.

Art. 8.

Autenticazione

Il pubblico ufficiale che, nei casi di cui all'art. 7, autentica la firma o riceve l'atto pubblico, ha l'obbligo di accertare l'identità personale e la capacità di disporre di chi sottoscrive o si costituisce dinanzi a lui.

L'autenticazione della firma può eseguirsi anche mediante semplice visto, munito di data.

Quando l'operazione concerna un capitale nominale non eccedente le lire duecentomila, la firma può essere autenticata dal sindaco.

Qualunque sia la forma di manifestazione della volontà, non è necessario l'intervento di testimoni, salvo quanto stabilisce l'art. 9.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per tutti gli altri casi in cui sia prescritta l'autenticazione della firma nella domanda.

Art. 9.

Impossibilità di sottoscrivere

Chi non può sottoscrivere deve prestare il consenso al trasferimento o al tramutamento mediante atto pubblico, con l'intervento di due testimoni.

Art. 10.

Operazioni a mezzo di istituti di credito

Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli di rendita intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o da una delle aziende di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare.

Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quella dei rappresentanti dell'istituto o della azienda nella domanda siano autenticate.

Art. 11.

Aziende di credito abilitate

Possono essere abilitate a compiere le operazioni considerate nel precedente articolo le aziende di credito, le quali abbiano un patrimonio non inferiore a cento milioni di lire, ovvero, se banche popolari, un patrimonio non inferiore a cinquanta milioni di lire, e, se casse di risparmio, monti di credito su pegno di prima categoria e enti equiparati, un patrimonio non inferiore a venticinque milioni di lire.

L'organo di vigilanza sulle aziende di credito comunicherà alla Direzione generale del debito pubblico l'elenco delle aziende aventi il predetto requisito patrimoniale e ne segnalerà successivamente le eventuali variazioni.

Agli effetti dell'applicazione del primo comma, le aziende di credito debbono presentare documentata istanza alla Direzione generale del debito pubblico, che concorrendo i prescritti requisiti, può concedere la chiesta abilitazione ed all'occorrenza revocarla.

Per quanto concerne le singole operazioni, le domande debbono essere presentate dalle sedi centrali dell'istituto di emissione o delle aziende di credito oppure dalle rispettive filiali stabilite nei capoluoghi di Provincia.

Art. 12.

Consegna di titoli e pagamento di somme

La consegna dei titoli e il pagamento delle somme provenienti dalle operazioni previste nell'art. 10 sono disposti dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle sedi centrali o delle filiali richiedenti degli istituti incaricati, senza indicazione delle persone investite della legale rappresentanza, restando a cura delle Sezioni di tesoreria di effettuare la consegna e il pagamento ai legali rappresentanti delle sedi centrali o filiali medesime.

L'istituto di emissione o l'azienda di credito richiedente, per effetto del ritiro dei nuovi titoli e della riscossione delle somme da parte dei legali rappresentanti, si rende garante della regolarità di tutta l'operazione.

Le modalità stabilite nel primo comma sono applicabili anche se i titoli e le somme provengono da operazioni diverse da quelle considerate nell'art. 10, sempre che la consegna o il pagamento debba farsi all'istituto di emissione e ad una delle aziende di credito di cui all'art. 11.

Art. 13.

Riscossioni di capitali con reimpiego

Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, riguardanti titoli nominativi appartenenti a persone fisiche incapaci o di capacità limitata, sono considerate, agli effetti delle leggi sul debito pubblico, come atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego.

Son all'uopo osservate le norme stabilite per tali atti dal Codice civile.

Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del Codice civile, nonchè titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnati dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra l'autorizzazione giudiziale, questa può essere data dal pretore.

Nei casi di cui ai precedenti commi il giudice designa persona di fiducia per l'esecuzione del reimpiego, salvo che espressamente riconosca superflua tale cautela, e, qualora non occorra l'autorizzazione giudiziale, le parti stesse designano persona che dia affidamento circa la esecuzione del reimpiego.

TITOLO III

SUCCESSIONI

Art. 14.

Prova del diritto a succedere

Il diritto di successione al titolare di rendite nominative o miste si prova presentando alla Amministrazione del debito pubblico:

a) nel caso di successione testamentaria:

1) l'estratto dell'atto di morte;

2) l'atto o gli atti di ultima volontà;

3) un'attestazione di notorietà formata, nel mandamento in cui si è aperta la successione, innanzi al pretore od al cancelliere da esso delegato, o ad un notaio, sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni idonei a norma di legge, dalla quale risulti quali sono notoriamente gli eredi, che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, che quelli esibiti rappresentano l'ultima volontà del testatore, che non sono insorte vertenze in rapporto alla eredità o mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre le persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredità o altri diritti alla successione;

b) nel caso di successione intestata:

1) l'estratto dell'atto di morte;

2) un'attestazione di notorietà formata nel modo indicato al n. 3 della lettera *a*) con la quale si dichiari che non esistono disposizioni testamentarie e si indichino tutte le persone alle quali è devoluta per legge la successione.

Sia per le successioni testamentarie che per quelle intestate deve farsi constare dall'attestazione di notorietà il luogo dove il defunto ebbe l'ultimo suo domicilio.

Art. 15.

Documenti integrativi

Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la condizione degli aventi diritto alla successione, devono presentarsi all'Amministrazione anche i documenti relativi. Parimenti devono presentarsi le decisioni definitive, eventualmente emesse in seguito a controversie giudiziarie concernenti la successione, nonchè quegli altri documenti che, a norma di legge, sono necessari, avuto riguardo allo stato e alla qualità degli aventi diritto e alle particolari circostanze risultanti dagli atti.

L'Amministrazione può anche chiedere un certificato del cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati comunicati alla pretura medesima.

L'Amministrazione può chiedere inoltre un certificato rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della successione, in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto.

Art. 16.

Successione aperta all'estero

Se la successione del titolare siasi aperta all'estero, il diritto a succedere deve dimostrarsi con i documenti indicati negli articoli 14 e 15. In tal caso l'attestazione di notorietà può essere formata innanzi al console italiano od anche essere sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo.

Qualora si tratti di straniero, la prova della successione deve essere fornita coi documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, l'Amministrazione del debito pubblico può chiedere un certificato dell'autorità consolare, attestante la loro regolarità formale e sostanziale in rapporto alle leggi predette.

Art. 17

Provvedimento giudiziale

E' in facoltà degli aventi diritto di produrre, in sostituzione dei documenti indicati negli articoli 14 e 15, un decreto emesso in camera di consiglio dal tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscono le rendite a chi di ragione, determinando, qualora più siano gli assegnatari, la quota di ciascuno.

Nel caso di successione apertasi all'estero, il decreto di attribuzione delle rendite agli aventi diritto, che può essere prodotto in luogo dei documenti indicati nell'art. 16, deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma.

L'Amministrazione del debito pubblico può chiedere che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel presente articolo, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che l'Amministrazione non ritenga di poter essa risolvere.

Art. 18.

Successioni di eredi del titolare

Se, oltre il titolare, sia deceduto alcuno degli eredi, l'attestazione di notorietà indicata nell'art. 14 può essere unica, ove tutte le successioni si siano aperte nello stesso mandamento; altrimenti occorrono attestazioni distinte per ciascuna eredità.

Qualora le successioni si siano aperte nella giurisdizione di tribunali diversi, il decreto di cui all'art. 17 può essere emesso dal tribunale del luogo nel quale si è aperta una delle successioni. Occorre però il decreto della Corte di appello di Roma, se alcuna delle successioni siasi aperta all'estero.

In ogni caso, sia il Tribunale che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i passaggi verificatisi a causa delle varie successioni.

Art. 19.

Operazioni d'importo limitato

Qualora le rendite di pertinenza della stessa eredità rappresentino un capitale nominale complessivo non superiore alle lire duecentomila, oppure la somma da corrispondere non superi le lire duecentomila, gli aventi diritto possono in tutti i casi dimostrare la loro qualità anzichè nei modi indicati nei precedenti articoli, mediante l'estratto dell'atto di morte dell'autore o degli autori delle successioni e una attestazione di notorietà ricevuta dal sindaco del luogo di apertura di ciascuna successione o, se trattisi di successione aperta all'estero, dal console italiano.

Art. 20.

Legato di specie

Il legatario può ottenere, senza intervento dell'erede, il trasferimento o il tramutamento di una rendita nominativa o mista, che gli sia stata espressamente attribuita dal testatore, purchè presenti il relativo certificato di iscrizione e i documenti inerenti alla successione.

Nel caso però di perdita o spossessamento del certificato, il legatario non può essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento, se non documenti di essere venuto legittimamente in possesso del titolo.

Art. 21.

Intervento degli aventi diritto

Per poter far luogo alle operazioni di trasferimento o di tramutamento di rendite nominative o miste in dipendenza della successione del titolare, è necessario l'intervento di tutti gli aventi diritto.

Tuttavia, qualora taluno di essi non intervenga e la sua quota non superi le lire trecentomila di capitale nominale, l'operazione può essere eseguita a richiesta del coerede possessore del titolo, formando con la quota medesima un certificato di rendita nominativa, che è consegnato allo stesso richiedente.

Ove la quota del non intervenuto sia inferiore al minimo iscrivibile al nome o lasci una frazione non iscrivibile, si provvede nel modo stabilito al terzo comma dell'art. 50.

Art. 22.

Successione dell'avente causa

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulla rendita oggetto dell'operazione domandata nonchè nei casi di svincolo, divisione o trasferimento delle rendite iscritte con vincolo di feudo, fidecommesso ed altrimenti, in favore dei successori, le quali siano divenute libere per effetto delle leggi abolitive di siffatti vincoli.

TITOLO IV

VINCOLI

Art. 23.

Oggetto dei vincoli

Le ipoteche e gli altri vincoli possono gravare soltanto su rendite nominative.

Non sono ammesse ipoteche all'infuori di quelle volontarie.

Art. 24.

Costituzione del vincolo

Le rendite nominative possono essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo in base a:

a) domanda sottoscritta dal titolare o dal suo legittimo rappresentante con firma autenticata nei modi stabiliti nell'art. 8;

b) consenso dato in una delle forme indicate nell'art. 7, lettere *a*), *b*) e *c*),

c) sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini l'annotamento del vincolo o dell'ipoteca già volontariamente convenuta;

d) decreto del Tribunale o della Corte di appello nei casi di successione.

In ogni caso deve essere depositato il certificato di iscrizione della rendita da sottoporre ad ipoteca o altro vincolo.

Qualora siano da tramutare titoli al portatore in nominativi, questi possono essere vincolati in base a semplice domanda dell'esibitore.

Art. 25.

Annotazione

Dell'ipoteca o altro vincolo è fatta specifica annotazione sulla iscrizione e sul relativo certificato, indicando anche la domanda o l'atto da cui derivino o vengano riconosciuti.

Il vincolo o l'ipoteca non hanno effetto finchè non siano annotati sulla iscrizione e sul certificato. Nemmeno il vincolo di usufrutto che si fonda sulla legge ottiene il suo effetto prima di tale duplice annotazione.

Art. 26.

Limitazione dei vincoli

Una rendita non può essere sottoposta che ad un solo vincolo.

Le rendite annotate d'ipoteca o altro vincolo possono tuttavia essere gravate d'usufrutto, il cui godimento rimanga subordinato agli effetti della preesistente annotazione; e quelle annotate d'usufrutto possono anche

essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, previo consenso dell'usufruttuario, nel caso che gli effetti della posteriore annotazione non siano subordinati alla cessazione dell'usufrutto.

Parimenti le rendite dotali e quelle costituenti patrimonio familiare possono essere, previe le formalità e le autorizzazioni prescritte, sottoposte ad ipoteca con tutti gli effetti di legge, e le rendite già sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, quando siano costituite in dote oppure in patrimonio familiare, possono essere annotate anche del nuovo carattere ad essa attribuito.

Art. 27.

Trasporto delle annotazioni

Nei trasferimenti delle rendite, le annotazioni di ipoteca o altro vincolo sono integralmente riportate sulle nuove iscrizioni e sui relativi certificati.

Art. 28.

Modificazioni del vincolo

A margine delle iscrizioni di rendita nominativa gravate di ipoteca e sui corrispondenti certificati non sono ammesse annotazioni se non per far constare la rinnovazione, la riduzione o l'estinzione dell'ipoteca.

Sulle rendite vincolate per cauzione di contabili dello Stato o di altri enti pubblici o per cauzione a favore del pubblico possono però annotarsi le estensioni di ipoteca a garanzia della gestione di altro contabile in essa subentrato, ovvero a garanzia di gestioni successive, anche quando siano diversi i cauzionati o i contabili, nonchè il diritto di prelazione a favore di altri enti.

Art. 29.

Usufrutto

L'usufrutto vitalizio non è ammesso a favore di più persone se non congiuntamente.

Quando il vincolo di usufrutto sia a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni.

Art. 30.

Rinnovazione dell'ipoteca

Le iscrizioni di ipoteca cessano di avere efficacia se non rinnovate entro venti anni dalla loro data, salve le eccezioni contenute nell'articolo seguente.

Per ottenere la rinnovazione delle iscrizioni, deve essere presentata all'Amministrazione del debito pubblico domanda in doppio esemplare, sottoscritta dal creditore ipotecario o suo avente causa, con firma autenticata.

Le rinnovazioni eseguite sulle iscrizioni del Gran Libro hanno effetto anche se non siano riportate sui relativi certificati. In tal caso l'Amministrazione ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un esemplare della domanda viene restituito all'interessato munito di dichiarazione attestante che l'ipoteca è stata rinnovata.

Art. 31.

Ipoteche non soggette a rinnovazione

Non sono soggette a rinnovazione le iscrizioni di ipoteca per cauzioni dovute nell'interesse dello Stato o del pubblico per cause dipendenti dall'esercizio di uffici o professioni.

Le iscrizioni di ipoteca a favore della moglie su rendite del marito, a garanzia della dote e dei lucri dotali, conservano il loro effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio e per l'anno successivo allo scioglimento di esso.

Art. 32.

Liberazione dei vincoli

Le rendite nominative sottoposte a ipoteca o altro vincolo sono rese libere:

a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'art. 7 lettere *a*), *b*) e *c*);

b) per provvedimento dell'autorità competente;

c) per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini la cancellazione.

Art. 33.

Cancellazione dei vincoli senza consenso

Le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo possono essere cancellate senza speciale consenso o autorizzazione:

1) quando il diritto inerente al vincolo si consolidi o confonda col diritto di proprietà della rendita;

2) quando sia decorso il termine o sia cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso l'Amministrazione;

3) quando non sia stata domandata la rinnovazione dell'ipoteca entro il termine indicato nell'art. 30.

Art. 34.

Cancellazione del vincolo di usufrutto

La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo, ad istanza della parte:

a) se l'usufrutto è vitalizio, sulla esibizione dell'estratto dell'atto di morte dell'usufruttuario;

b) se l'usufrutto è condizionato, sulla esibizione del documento che comprova essere venuta meno la condizione;

c) se l'usufrutto è a favore di un ente, allo scadere del trentennio:

d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi per lo spazio di venti anni.

TITOLO V

OPPOSIZIONI

Art. 35.

Titoli al portatore

I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.

Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti.

In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni di rendita al portatore.

L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a siffatte iscrizioni soltanto il portatore di essi.

Art. 36.

Iscrizioni nominative

Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizioni nei casi:

1) di smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;

2) di controversia sul diritto a succedere;

3) di fallimento del titolare;

4) di controversia od esecuzione per effetto della ipoteca od altro vincolo annotati sulla rendita.

All'infuori dei casi previsti, le iscrizioni nominative non sono soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsiasi causa e, negli ultimi tre casi, eccetto che si tratti di vincolo o ipoteca a favore dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni, le opposizioni non hanno efficacia alcuna, se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziale notificato direttamente al direttore generale del Debito pubblico.

L'opposizione di cui al n. 2 non può essere mossa che dall'erede del titolare o del suo avente causa e dal legatario al quale la rendita sia stata dal titolare o dal suo avente causa espressamente attribuita.

Art. 37

Perdita di titoli nominativi

Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un certificato d'iscrizione nominativa, il titolare o il suo avente causa può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi e il rilascio di un nuovo certificato, presentando apposita domanda con firma autenticata.

L'Amministrazione del debito pubblico ne fa pubblicare avviso due volte, a distanza di tre mesi l'una dall'altra nella *Gazzetta Ufficiale* e dispone l'affissione dell'avviso stesso nei locali della Sezione di tesoreria presso la quale erano pagabili gli interessi. Trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano intervenute opposizioni, procede ad una nuova iscrizione previo annullamento della precedente, e al rilascio del corrispondente certificato.

Art. 38.

Esecuzione sulle rendite nominative

L'esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto per virtù ed in conformità delle decisioni del giudice competente.

Le rendite sottoposte ad ipoteca nell'interesse dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorità amministrativa.

Art. 39.

Titoli misti

Le iscrizioni relative a titoli misti sono soggette ad opposizione nei casi considerati nell'art. 36, numeri 1, 2 e 3, ma l'opposizione non impedisce il libero pagamento degli interessi al portatore delle cedole già annesse ai titoli.

Adempiute le formalità prescritte, l'opponente può ottenere dall'Amministrazione certificati provvisori comprovanti il suo diritto ai nuovi titoli, i quali non verranno emessi che dopo esaurita la serie delle cedole annesse ai vecchi titoli.

Art. 40.

Effetti impeditivi sulle rendite

Delle opposizioni sulle iscrizioni relative a titoli nominativi o misti, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, è presa nota nel Gran Libro allo scopo d'impedire il movimento della rendita e, salva la limitazione considerata nel primo comma dell'art. 39, di sospendere il pagamento degli interessi.

Qualora l'Amministrazione del debito pubblico sia chiamata a partecipare al giudizio promosso nei casi considerati nell'art. 36 e sia contemporaneamente diffidata a non eseguire un'operazione e a sospendere il pagamento degli interessi, si provvede a norma del comma precedente.

Trascorsi però quattro mesi dalla data della citazione, senza che sia intervenuta l'autorizzazione di cui allo stesso art. 36, cessa ogni effetto inibitorio della citazione nei riguardi del pagamento della rendita e dell'operazione eventualmente domandata.

Art. 41.

Pignoramento e sequestro di titoli

E' fatto salvo l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli di rendita, sia al portatore che nominativi o misti, ovunque essi si trovino.

Gli atti di pignoramento o di sequestro di titoli esistenti presso gli uffici provinciali del Tesoro o presso le Sezioni di tesoreria provinciale devono essere, in ogni caso notificati oltre che al direttore generale del Debito pubblico, anche all'Ufficio o Tesoreria presso cui i titoli si trovano.

Art. 42.

Comunicazioni al giudice penale

Qualora i titoli di rendita siano presentati all'Amministrazione del debito pubblico posteriormente alla notificazione del provvedimento di sequestro, l'Amministrazione stessa si limita, nel solo interesse della giustizia penale, ad informarne la competente autorità senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli.

TITOLO VI

PRESCRIZIONE

Art. 43.

Prescrizione degli interessi e del capitale

Le rate degli interessi sui titoli di Debito pubblico non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi.

E' parimenti prescritto il capitale rappresentato dai titoli dei prestiti redimibili non reclamato nel corso di dieci anni dalla data di rimborsabilità. Per i titoli nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data.

La disposizione del comma precedente si applica anche al capitale dei prestiti irredimibili qualora sia reso rimborsabile per effetto di conversione o altra operazione finanziaria.

Sono annullate le iscrizioni delle rendite dei prestiti irredimibili delle quali non siasi reclamato il pagamento nel corso di dieci anni, o, se trattasi di rendite annotate di ipoteca o altro vincolo, nel corso di venti anni. Per il caso considerato nella lettera *d*) dell'art 34, il termine di dieci anni decorre dal giorno in cui può essere fatta valere la prescrizione.

Art. 44.

Prescrizione dei premi

I premi assegnati ai titoli di Debito pubblico si prescrivono se non reclamati nel corso di cinque anni dalla data di pagabilità.

Art. 45.

Interruzione della prescrizione

La prescrizione può essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati negli articoli 2943, 2944 e 2945 del Codice civile, nonchè mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volontà dell'istante di conservare il proprio diritto, con effetto dal giorno in cui la domanda o l'atto risultino pervenuti alla Direzione generale del debito pubblico ovvero anche ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facoltà di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento dei relativi interessi.

Art. 46.

Titoli provvisori

La validità delle ricevute o degli altri titoli provvisori, rilasciati in occasione di emissione di prestiti o di altre operazioni finanziarie cessa qualora non siano richiesti i corrispondenti titoli definitivi entro il termine perentorio di dieci anni dalla data fissata per la commutazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 47

Divisione di rendite

Le rendite al nome di più persone, senza designazione di quote, si presumono appartenere in parti uguali ai contitolari e la divisione può essere eseguita, sempre che la quota di ciascuno non superi le lire trecentomila di capitale nominale, a richiesta del contitolare possessore dei titoli, anche senza intervento degli altri contitolari e, ove trattasi di minori o di altri amministrati, senza le autorizzazioni stabilite dalle norme di diritto comune.

Il nuovo certificato per le quote degli altri contitolari è consegnato allo stesso richiedente.

Ove tali quote siano inferiori al minimo iscrivibile al nome o lascino frazioni non iscrivibili, il relativo importo è versato in un libretto di risparmio postale, da consegnare al richiedente.

Art. 48.

Revoca tacita del mandato

Salva contraria dichiarazione, il mandato a compiere operazioni di debito pubblico o a ritirare titoli e valori s'intende revocato, senza necessità di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi all'operazione o al ritiro persona diversa da quella precedentemente incaricata ovvero dichiari di volervi provvedere personalmente.

In ogni caso però il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l'operazione va eseguita, ovvero della ricevuta di deposito di essi rilasciata dall'Amministrazione.

Art. 49.

Prescrizione e decadenza

I termini di prescrizione e di decadenza previsti dagli articoli precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè, a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore.

Art. 50.

Pagamento dei premi

I premi assegnati a titoli del Debito pubblico sono corrisposti a coloro che alla data della domanda di pagamento si trovano in possesso dei titoli al portatore premiati, ovvero hanno la pertinenza dei titoli nominativi comprensivi di quelli al portatore premiati senza verun riguardo allo stato di diritto del momento in cui i premi vennero conferiti.

Art. 51.

Atti esenti da registrazione

Sono esenti da registrazione, salvo quanto è previsto in nota all'art. 3 della tariffa allegato *d*) alla legge del registro (testo unico approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269), i titoli di Debito pubblico, le corrispondenti cedole o tagliandi di ricevuta, i mandati e gli ordini di pagamento o consegna, le quietanze degli interessi, dei premi e dei rimborsi, i trasferimenti dei titoli fatti in base a dichiarazione sui medesimi o sui registri dell'Amministrazione del debito pubblico ovvero in base a domanda a norma della presente legge.

Art. 52.

Buoni del Tesoro poliennali

Salve rimanendo le norme tributarie stabilite per i buoni del Tesoro poliennali, sono estese ad essi le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per gli altri titoli di Debito pubblico, nonchè quelle della presente legge.

Art. 53.

Conservazione dei documenti

I documenti prodotti restano in deposito presso l'Amministrazione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di dieci anni; se riguardanti annotazioni di ipoteca o di altro vincolo, per un periodo di venti anni. L'Amministrazione stessa ha facoltà di microfilmare i documenti dei quali ritenga opportuna la conservazione.

Art. 54.

Abrogazione di norme

Gli articoli: 11 (limitatamente alla prima parte del terzo comma), 15, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 62 e 69 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e successive modificazioni, sono abrogati.

Sono altresì abrogati i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444 e 8 giugno 1913, n. 700.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 agosto 1957, n. 753.

Cessione al comune di Chioggia di una zona di arenile della superficie di mq. 117.745, appartenente al patrimonio dello Stato, sita in comune di Chioggia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la cessione al comune di Chioggia di un arenile della superficie di metri quadrati 117 745, appartenente al patrimonio dello Stato, sito in detta città, per il prezzo di lire 60 milioni, rateizzabile in un massimo di venti annualità con gli interessi legali a scalare sulle rate dilazionate, con l'obbligo per lo acquirente di destinarlo all'ampliamento edilizio ed alla sistemazione urbanistica della zona entro un termine massimo di dieci anni dalla data del contratto di compra-vendita.

All'approvazione del relativo atto provvederà il Ministro per le finanze con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 agosto 1957, n. 754.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale, con le seguenti modificazioni:

All'art. 5, le parole: « I prezzi di vendita » sono sostituite dalle parole: « I prezzi ufficiali di vendita ».

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 1, è ammesso a rimborso il maggior onere relativo al nolo degli olii minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati dopo il 30 giugno 1957 e comunque non oltre il 28 febbraio 1958, purchè derivi da contratti di noleggio la cui stipulazione, risultante da data certa, sia avvenuta nel periodo intercorso tra il 1° novembre 1956 ed il 31 gennaio 1957 e sia stata già comunicata al Comitato interministeriale prezzi o ai Ministeri competenti alla data di pubblicazione del decreto 3 luglio 1957, n. 475.

Le relative istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di nazionalizzazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — GAVA — GONELLA — ANDREOTTI — MEDICI — CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 agosto 1957, n. 755.

Cessione al comune di Cervia di un arenile della superficie di mq. 28.500, appartenente al patrimonio dello Stato, in permuta di un lotto di terreno pinetato, sito nella stessa località, della complessiva estensione di mq. 28.600, di proprietà del comune di Cervia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la cessione al comune di Cervia di un arenile, esteso metri quadrati 28.500, sito in Milano Marittima di Cervia, appartenente al patrimonio dello Stato, del valore di lire 92 milioni, a titolo di permuta alla pari con un lotto di terreno pinetato, di proprietà del comune di Cervia, della superficie di metri quadrati 28.600, sito nella stessa località.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1957.

Nomina a membro della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa del Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1956, al registro n. 34, foglio n. 90, concernente la ripartizione delle attribuzioni delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la composizione del Consiglio stesso per il biennio 1° luglio 1956-30 giugno 1958;

Vista la lettera 21 maggio 1957, n. 1471, con la quale il Presidente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha designato quale membro della Delegazione speciale per la Cassa per il Mezzogiorno in seno a detto Consesso l'ispettore generale del Genio civile dott ing. Emidio Piattelli;

Ritenuta la necessità che detto funzionario, ferma restando la sua appartenenza alle Sezioni 1ª, 2ª, e 6ª di detto Consiglio, sia chiamato a far parte anche della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per il Mezzogiorno;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Emidio Piattelli, ferma restando la sua appartenenza in qualità di membro alle Sezioni 1ª, 2ª e 6ª del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è nominato componente della Delegazione speciale di detto Consesso per la Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1957

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1957
Registro n. 30, foglio n. 314

(5063)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1957.

Devoluzione al Ministero delle partecipazioni statali di compiti e attribuzioni già esercitate dai Ministeri dell'industria e del commercio, delle finanze e del tesoro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, si intendono devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri dell'industria e del commercio, delle finanze e del tesoro, per quanto concerne le partecipazioni statali e le relative quote di partecipazioni nelle imprese sotto indicate:

1) Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), con sede in Roma;

2) Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.), in liquidazione, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Il Ministro per l'industria e il commercio
GAVA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1957
Registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 21. — CESSARI

(5005)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1957.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Ente costruzioni esercizi acquedotti per il triennio 1957-1960.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1110, relativa alla costituzione di un Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa orientale italiana, modificata con la legge 24 aprile 1941, n. 560;

Visto l'art. 18 dello statuto dell'Ente medesimo, approvato con decreto Ministeriale 16 giugno 1939;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430, relativa alla soppressione del Ministero dell'Africa italiana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1466, mediante il quale, a termini dell'art. 5, le attribuzioni già esercitate dal soppresso Ministero dell'Africa italiana nei riguardi dell'Ente suddetto, che ha assunto la denominazione di « Ente costruzioni esercizi acquedotti », sono state attribuite al Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1954, n. 300038, mediante il quale venne costituito il Collegio sindacale dell'Ente, per il triennio 1° luglio 1954-30 giugno 1957;

Visto il decreto Ministeriale 24 aprile 1955, numero 7771/255, mediante il quale, allo scopo di riorganizzarne i servizi in relazione ai nuovi compiti, il dottor Roberto Bosco, direttore generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici a riposo, venne nominato commissario straordinario dell'Ente costruzioni esercizi acquedotti;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1955, n. 14048, mediante il quale il dott. Armando Rondinelli, ispet-

tore generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici a riposo, venne nominato sindaco effettivo in sostituzione del rag. Giulio Pisano, dimissionario;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1955, numero 17209, mediante il quale il dott. rag. Bruno Ciccarelli, direttore di divisione del Ministero del tesoro, distaccato presso il Ministero dei lavori pubblici, venne nominato sindaco effettivo in sostituzione del dottor Armando Rondinelli, dimissionario;

Considerato che, col 30 giugno 1957, è scaduto il triennio di attività del predetto Collegio sindacale;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del nuovo Collegio sindacale, per il triennio 1° luglio 1957-30 giugno 1960;

Viste le relative designazioni;

Decreta:

Per il triennio 1° luglio 1957-30 giugno 1960, il Collegio sindacale dell'Ente Costruzioni Esercizi Acquedotti « E.C.E.A. », è costituito come appresso:

In rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici:

Sica dott. Gerardo, direttore di divisione dell'Amministrazione centrale, vice provveditore alle Opere pubbliche di Roma, sindaco effettivo;

Prete dott. Arnaldo, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione centrale, sindaco supplente.

In rappresentanza del Ministero del tesoro:

Ficorella dott. Domenico, direttore di sezione addetto alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria e del commercio, sindaco effettivo;

Scalia dott. Giacomino, direttore di sezione addetto alla Ragioneria generale dello Stato, sindaco supplente.

In rappresentanza di: Istituto Nazionale delle Assicurazioni; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro; Banca Nazionale del Lavoro:

Ottaviani dott. Carlo, capo dell'ufficio mobiliare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sindaco effettivo;

Bonalloggi rag. Armando, della Direzione generale della Banca Nazionale del Lavoro, sindaco supplente.

Roma, addì 1° luglio 1957

Il Ministro: Togni

(4994)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1957.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1950, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Varese;

Vista la nota n. 4097, in data 29 marzo 1957, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Varese comunica che la locale Associazione degli industriali ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante sig. Bozzo Paolo, dimissionario, con il sig. Colli Tarcisio;

Decreta:

Il sig. Colli Tarcisio è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Varese in sostituzione del sig. Bozzo Paolo.

Roma, addì 2 luglio 1957

Il Ministro: Gui

(5017)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1957.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila, e nomina del presidente.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1954, con il quale venne provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila nella persona dell'ing. Bernardino Pacilli;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto e della legge 12 luglio 1951, n. 560, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate dal predetto ing. Pacilli;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli Organi amministrativi della predetta Camera;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila è sciolta.

Il Prefetto di L'Aquila disporrà, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detto Organo.

Art. 2.

Il dott. Mario Scataglini è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila, in sostituzione dell'ing. Bernardino Pacilli, dimissionario.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1957

Il Ministro per l'industria e per il commercio
Gava

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Colombo

(4947)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 677 dell'8 agosto 1957
Cassa conguaglio interessi passivi zucchero

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 677 dell'8 agosto 1957, ha adottato la seguente decisione.

CASSA CONGUAGLIO INTERESSI PASSIVI ZUCCHERO

Sciogliendo la riserva contenuta nel provvedimento n. 662 del 12 luglio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 24 luglio 1957, viene stabilito quanto segue:

1. — L'Amministrazione della Cassa conguaglio interessi passivi zucchero (con sede in Roma, piazza Montecitorio n. 115) è affidata ad un Comitato di gestione presieduto da persona nominata dal Ministro delegato alla Presidenza del Comitato interministeriale dei prezzi d'intesa con il Ministro per il tesoro e composto di altri sette membri, di cui:

un funzionario designato dal Ministero del tesoro;

un funzionario designato dalla Segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi;

un funzionario designato dal Ministero dell'industria e del commercio;

quattro rappresentanti delle Società saccarifere, designati dalla Confederazione generale italiana dell'industria.

Gli ordini di prelevamento sulle disponibilità della Cassa dovranno portare la firma congiunta del presidente del Comitato e del funzionario designato dal Ministero del tesoro o del funzionario designato dalla Segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi.

2. — Il riscontro della gestione è affidato ad un Collegio di revisori formato come segue:

un funzionario del Ministero del tesoro, che lo presiede;

un funzionario della Segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi;

un funzionario del Ministero delle finanze.

(5103)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Sacramora »

Con decreto n. 664 del 5 agosto 1957, il dott. Giovanni Cottarelli Gallina, domiciliato elettivamente in Rimini - Fonte Sacramora, è autorizzato alla libera vendita ad uso di bevanda, dell'acqua medio-minerale alcalina, bicarbonato sodica-calcica-magnesiaca che sgorga dalla sorgente denominata « Sacramora » nel comune di Rimini, località Viserba (Rimini).

L'acqua sarà venduta in recipienti di vetro verde tipo Vichy della capacità di litri due, uno, mezzo ed un quarto di litro, contrassegnati da etichette di carta bianca delle dimensioni rispettivamente di cm. 20 x 11 per i recipienti di due litri ed un litro, e di cm. 15 x 9 per i recipienti da mezzo ed un quarto di litro, divise in tre riquadri.

Nel riquadro centrale, su fondo bianco, vi è raffigurato il martirio di San Giuliano e le scritte, in caratteri verdi « Acqua minerale ottima da tavola leggerissima gradevole Sacramora risana, ristora »; efficacissima nella cura delle cistopieliti, cistiti calcolosi: « Cura e soggiorno da maggio a ottobre Sive bibas, sive lavere: fidel ».

Nel riquadro di sinistra sono riportate le caratteristiche farmacologiche studiate in data 30 ottobre 1953 dal prof. Alfredo Chistoni, direttore dell'Istituto di farmacologia e terapia dell'Università di Bologna, e le indicazioni cliniche redatte in data 6 marzo 1954 dal prof. Pietro Farneti, direttore incaricato della Cattedra di idrologia medica dell'Università di Bologna. Nella parte inferiore si legge la frase « imbottigliata secondo i più moderni dettami d'igiene » e sotto sono riportati gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nel riquadro di destra è segnato il giudizio di purezza dell'acqua formulato in data 5 febbraio 1954 dal prof. Alessandrini, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Bologna, e sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi in data 24 febbraio 1954 dal prof. Vittorio Gazzi, direttore del Laboratorio chimico provinciale di Bologna, autorizzato alle analisi per acque minerali con decreto n. 121332 del 28 novembre 1950, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Sotto vi è la frase « addizionata di gas acido carbonico ».

Nella parte inferiore a grandi caratteri bianchi su fondo verde, vi figura il nominativo della sorgente: « Sorgente della fonte Sacramora Viserba di Rimini ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento da costruirsi, secondo il progetto allegato, nelle vicinanze della sorgente, entro due anni dalla notifica del presente decreto. All'acqua minerale verrà addizionato il gas acido carbonico; la chiusura delle bottiglie verrà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(5041)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Berbenno (Bergamo)

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, nella zona di Berbenno (Bergamo), della estensione di ettari 800 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato fino a nuova disposizione.

(4933)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Triuggio (Milano)

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 11 aprile 1954 e 31 ottobre 1955, nella zona di Triuggio (Milano), della estensione di ettari 154 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 aprile 1954, s'intende prorogato fino a nuova disposizione.

(4882)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Casoli (Chieti)

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con il decreto Ministeriale 11 agosto 1956, nella zona di Casoli (Chieti), della estensione di ettari 650 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministediale, è revocato.

(4873)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Magnadola, con sede in San Donà di Piave

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 1089, in data 13 agosto 1957, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Magnadola, con sede in San Donà di Piave (Venezia), deliberato il 26 novembre 1955 dal Consiglio dei delegati dell'ente.

(4928)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1957 (registro n. 18, foglio n. 347), sono stati respinti i ricorsi straordinari proposti il 10 marzo e 23 aprile 1956 dai signori Viola Amedeo e Cafiero Emilio, ispettori aggiunti di dogana, avverso i provvedimenti del Ministero delle finanze 10 novembre e 22 novembre 1955, con i quali fu negato ai detti impiegati il riconoscimento dell'anzianità convenzionale di ruolo prevista dall'art. 13, sesto comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

(5060)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957 (registro n. 19, foglio n. 171), sono stati respinti i ricorsi straordinari proposti il 30 aprile 1956 dai signori Li Moli Ottavio e Tatananni Ferdinando, commessi di dogana, avverso il mancato accoglimento delle loro domande per ottenere il passaggio al grado iniziale della carriera esecutiva, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

(5061)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1957, registro n. 18, foglio n. 323, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 10 gennaio 1955 dall'ispettore capo di dogana Marzocca dott. Antonio avverso il decreto del Ministero delle finanze 28 maggio 1954, col quale gli fu inflitta, per difetto di rettitudine, la punizione della sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata di mesi due.

(4921)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Leonauto » con sede in Leonessa (Rieti)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 luglio 1957, la Società cooperativa « Leonauto », con sede in Leonessa (Rieti), costituita con atto del notaio Vincenzo Colapietro, il 18 luglio 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del rag. Luzi Alfredo.

(4988)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi del 29 agosto 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,86	624,90	624,80	624,82	—	624,89	624,90	624,90	624,83
$ Can.	658,85	657,80	656,80	657 —	656,05	—	656,625	658,25	655,25	656 —
Fr Sv. lib.	145,81	145,80	145,83	145,82	145,80	—	145,81	145,82	145,82	145,80
Kr D.	89,85	89,82	89,84	89,86	89,80	—	89,86	89,84	89,84	89,85
Kr N.	86,98	87 —	87 —	87,04	87,05	—	87,035	87 —	87 —	87 —
Kr Sv.	120,17	120,17	120,20	120,17	120,25	—	120,21	120,23	120,20	120,20
Fol.	163,25	163,20	163,80	163,36	163,29	—	163,32	163,28	163,27	163,25
Fr B.	12,45	12,4275	12,435	12,43125	12,43	—	12,42	12,455	12,45	12,45
Fr. Fr.	148,84	148,82	148,88	148,88	148,80	—	148,86	148,85	148,84	148,80
Fr Sv acc.	142,85	142,85	142,87	142,87	142,82	—	142,88	142,85	142,85	142,85
Lst.	1737,10	1737,35	1737,625	1737,80	1736,75	—	1737,375	1737,125	1737,125	1737,125
Dm. occ.	148,82	148,83	148,86	148,90	148,815	—	148,87	148,84	148,85	148,83
Scell. Aust.	24,04	24,04	24,045	24,0475	24,04	—	24,045	24,042	24,04	24,04

Media dei titoli del 29 agosto 1957

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	62,80
Id. 3,50 % 1902	96,20
Id. 5 % 1935	92,50
Redimibile 3,50 % 1934	78,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	87 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,05
Id. 5 % 1936	95 —
Id 5 % (Città di Trieste)	80,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	80 —

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	96,15
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 agosto 1957

Valuta	
1 Dollaro USA	624,845
1 Dollaro canadese	656,812
1 Franco svizzero lib.	145,815
1 Corona danese	89,86
1 Corona norvegese	87,037
1 Corona svedese	120,19
1 Fiorino olandese	163,34
1 Franco belga	12,426
100 Franchi francesi	148,87
1 Franco svizzero acc.	142,875
1 Lira sterlina	1737,437
1 Marco germanico	148,885
1 Scellino austriaco	24,046

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di sessantacinque allievi ufficiali per l'anno accademico 1956-57.

Con decreto Ministeriale in data 14 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1957, registro n. 23 Difesa-Marina, foglio n. 279, i seguenti concorrenti, risultati vincitori del concorso per l'ammissione all'Accademia navale, sono nominati allievi della prima classe del corso normale nei rispettivi Corpi a decorrere dal 26 ottobre 1956, venendo classificati per Corpi, nel seguente ordine di merito:

Stato Maggiore: 1° Aimone Costa; 2° Rocco Bambace; 3° Fernando Tommasini; 4° Mario Saitto; 5° Gastone Perrone; 6° Ezechiele Ghidoni; 7° Francesco Rosito; 8° Mario De Feo; 9° Roberto Casari; 10° Massimo Perlini; 11° Ernesto Cataldi; 12° Romano Pizzichetta; 13° Gianfranco Battelli; 14° Raimondo Scordino; 15° Alberto Bastianelli, 16° Alessandro Rossi; 17° Antonio Gizzi; 18° Giovanni Varengo; 19° Luigi Collevecchio; 20° Bruno Petronio; 21° Adriano Ucosich; 22° Luciano De Savorgnani; 23° Vincenzo Carabellese; 24° Giacomo Andrea Casella; 25° Paolo Timossi; 26° Aldo Defranceschi; 27° Angelo Grossi; 28° Franco Barbalonga; 29° Giampietro Rocchi; 30° Daniele Arata; 31° Guido Franzot; 32° Andrea D'Arpa; 33° Roberto Mion; 34° Franco De Girolamo; 35° Gianfranco Pipitone; 36° Giancarlo Rutteri; 37° Cosimo Giungato; 38° Lamberto Nata; 39° Valter Menchini; 40° Mario Schettino; 41° Roberto Giannini; 42° Giuseppe Grignolo; 43° Antonio Santoro; 44° Giuliano Manzari; 45° Paolo Giliberti.

Genio navale: 1° Giorgio Bortolato; 2° Alberto Andreucci; 3° Alessandro Tiazzoldi; 4° Francesco Antonio Anzani; 5° Paolo D'Amico; 6° Egeo Scotto; 7° Giano Pisi; 8° Mario Patrelli Campagnano; 9° Gaetano Perillo; 10° Massimo Martini; 11° Virgilio Desole; 12° Giancarlo Secco; 13° Guido Turretta, 14° Mario Piragino; 15° Gaetano Ferraro; 16° Alfredo Ponzi; 17° Giorgio Montagner; 18° Vinicio Sergo; 19° Mario Mascioli; 20° Michele Pirelli.

(5101)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo ai risultati dei concorsi-esami di Stato, indetti con decreto Ministeriale 22 maggio 1953, di cui alle seguenti tabelle: 1, 2, 3, 1 cl., 3 cl., 4, 5, 7-a, 7-b, 9, 10, 11, 14, A I, A II, A IV-f, A IV-i, A V-f, A V-i, A VI, A VII, A IX, G V, L I, M I, M II, 1 avv., 2 avv., 3 avv., 6 avv.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che con supplemento ordinario al Bollettino ufficiale parte II del Ministero della pubblica istruzione, n. 35 del 29 agosto 1957, sono stati pubblicati i risultati dei concorsi-esami di Stato, indetti con decreto Ministeriale 22 maggio 1953, di cui alle seguenti tabelle: 1, 2, 3, 1 cl., 3 cl., 4, 5, 7-*a*, 7-*b*, 9, 10, 11, 14, A I, A II, A IV-*f*, A IV-*i*, A V-*f*, A V-*i*, A VI, A VII, A IX, G V, L I, M I, M II, 1 avv., 2 avv., 3 avv., 6 avv.

(5090)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per titoli ed esame a centoventicinque posti di grado 11° del quadro del personale direttivo amministrativo di gruppo A nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale 27 dicembre 1954.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte seconda, n. 22, del 1° agosto 1957, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 24 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957 (registro n. 11, foglio n. 70), che approva la graduatoria generale di merito e la dichiarazione dei candidati vincitori e idonei del concorso per titoli ed esame a centoventicinque posti di grado 11° del quadro del personale direttivo amministrativo di gruppo *A* nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale 27 dicembre 1954.

(5089)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a centoventisei posti di volontario (ora vice procuratore) in prova nel ruolo di gruppo B (ora carriera di concetto) dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Supplemento straordinario n. 1, al Bollettino ufficiale del mese di luglio 1957 del Ministero delle finanze, pubblica in data 3 agosto 1957, il decreto Ministeriale 9 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1957 (registro n. 16 Finanze, foglio n. 308) che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei al concorso per esami a centoventisei posti di volontario (ora vice procuratore) in prova nel ruolo di gruppo *B* (ora carriera di concetto) dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954.

(5091)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Richiamato il proprio decreto n. 41539 in data 1° settembre 1955, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per posti di veterinario condotto nella Provincia al 30 novembre 1954;

Visti gli articoli 47 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Malarbi dott. Armando, vice prefetto vicario.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo, docente di clinica medica veterinaria;
Caporali prof. Giuseppe, docente di patologia veterinaria;
Stefoni dott. Giuseppe, veterinario provinciale di L'Aquila (grado 8°);
Alesii dott. Alpinolo, veterinario condotto.

Segretario:

Franceschini dott. Franco, consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

L'Aquila, addì 12 agosto 1957

Il prefetto: DE GENNARO

(5032)

PREFETTURA DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 13373 in data 2 aprile 1955, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1954;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito dei concorrenti che hanno raggiunto il voto minimo per l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Riggio Michele . punti 51,42
2. Russo Giuseppe » 48,32
3. Vita Giuseppe » 48,07
4. Di Stefano Francesco . . . » 46,22
5. Scaringi Carmelo . » 45,02
6. Papale Ignazio . » 44,29
7. Governale Giuseppe » 43,27
8. Di Pasquale Michele » 42,50
9. Spoto Salvatore » 40,66
10. Giordano Giovanni » 40,54
11. De Cristofaro Ernesto » 36,87
12. Di Blasi Vincenzo » 35,39

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 12 luglio 1957

Il prefetto: RIZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio di pari numero, in data 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1954; concorso bandito con decreto prefettizio n. 13373 del 2 aprile 1955;

Viste le domande presentate dai concorrenti con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Riggio Michele: Vizzini;
2) Russo Giuseppe: Scordia;
3) Vita Giuseppe: Caltagirone (Mazzarrone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 9 agosto 1957

p. *Il prefetto:* CERULLI

(4982)

PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce al 30 novembre 1953

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 32093 dell'11 giugno 1954, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di veterinario condotto vacante in questa Provincia alla data del 30 novembre 1953;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con decreto n. 1073 del 12 febbraio 1957; nonchè la graduatoria di merito formulata a conclusione dei cennati lavori;

Riconosciuta la regolarità del provvedimento;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso nelle premesse indicato:

1. Caputo Antonio punti 49,10 su 100
2. Perulli Enrico . » 48,63 »
3. Bizzarro Pasquale » 46,93 »
4. Caggia Luigi . . . . » 44,48 »
5. Romano Nicola » 43,50 »
6. Jervoglini Francesco » 43,09 »
7. Rampino Oronzo » 35,50 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Lecce, addì 7 agosto 1957

Il prefetto: TORRISI

(5020)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 23285/1 del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 38858 del 5 dicembre 1956

Visto il proprio decreto n. 23285/2 del 12 luglio 1957, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Francesco Bellucci si è resa vacante la condotta di Pian di Pieca di San Ginesio;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Renato Brancaleoni è dichiarato vincitore della condotta di Pian di Pieca di San Ginesio in sostituzione del dott. Bellucci Francesco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 21 agosto 1957

p. *Il prefetto:* TROIANI

(5026)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.